CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERPELLANZA N. 1090
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

Oggetto: A quali enti locali sono state destinate le risorse regionali previste dall'art. 15 comma 2 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1?

Premesso che:
- per garantire diritti, integrazione e autonomia per il mondo della disabilità, le normative europee, nazionali e regionali prevedono delle precise tutele che abbracciano l'ampia sfera della vita familiare e sociale di ogni persona disabile. In questo quadro d'insieme è noto che la persona disabile può accedere a facilitazioni per la mobilità e il trasporto previste dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato italiano.

Rilevato che:
- la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 *"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422",* in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ed in conformità della Legge Regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), disciplina il sistema di trasporto pubblico locale;
- le finalità stabilite all'articolo 1 comma 1 dalla suddetta Legge sono:
  a) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilità, in particolare nelle aree montane e collinari, e garantendo un'equa ripartizione dei benefici e dei costi diretti ed indiretti;
  b) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;
  c) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;
  d) promuovere l'uso della bicicletta ai sensi della legislazione vigente;
- la Regione, per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, avvia iniziative idonee a garantire, attraverso il metodo della concertazione:
  a) l'adeguamento dei servizi alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto;
  b) il potenziamento delle infrastrutture a supporto del servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;

c) la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria, di informazione agli utenti, di sviluppo del sistema di telematica per i trasporti;
d) la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale.

Atteso che:
- ad opera del comma 1 dell'articolo 47 della Legge Regionale n. 19 del 2018, nel comma 2 dell'articolo 15 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 *"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"*, dopo le parole: *"del trasporto pubblico locale deve essere destinata a",* sono state aggiunte le parole: *"garantire l'accessibilità, fruizione e sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad esso correlate da parte delle persone disabili"* .

Dato atto che:
- la disposizione legislativa regionale del comma 2 dell'articolo 15 *(Determinazione e ripartizione delle risorse)*, della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1, nella sua interezza, recita testualmente: "*Una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse attribuite agli enti locali per l'esercizio del trasporto pubblico locale deve essere destinata a garantire l'accessibilità, fruizione e sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad esso correlate da parte delle persone disabili, agli investimenti per le attrezzature di arredo delle linee e di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale, a decorrere dal 1 gennaio 2000".*

Considerato che:
- l'accessibilità in termini di trasporti è un concetto molto ampio che fa riferimento sia alle strutture sia alle infrastrutture che forniscono alle persone con mobilità ridotta l'uso e il godimento dei trasporti pubblici e privati, nelle stesse condizioni di sicurezza e comodità cui è soggetto qualsiasi altro passeggero;
- una città accessibile deve poter garantire, oltre a reti di trasporto accessibili (autobus, metropolitane, tram, ecc.), anche stazioni, terminal e fermate adattate ai passeggeri con mobilità ridotta;
- le infrastrutture devono permettere a qualsiasi passeggero di entrare, uscire, salire o scendere in condizioni ottimali, e le istruzioni fornite riguardanti l'uso di ascensori e piattaforme devono essere chiare, comprensibili e di facile utilizzo per chiunque.

Considerato, altresì che:
- è compito delle Istituzioni mettere in campo misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico delle persone con mobilità ridotta.

INTERPELLA

la Giunta Regionale

per sapere:
- a quanto ammonta la quota destinata dalla Regione Piemonte nelle annualità 2019 - 2020 - 2021 e 2022, volta a garantire gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 *"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"*;
- quale sia stato il riparto economico nelle annualità 2019 - 2020 - 2021 e 2022, delle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 *"Norme in*

materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", relativamente a ciascuna delle seguenti voci:

a) garantire l'accessibilità, fruizione e sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad esso correlate da parte delle persone disabili;
b) investimenti per le attrezzature di arredo delle linee;
c) investimenti per il controllo e monitoraggio dell'utenza;
d) azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale;

- se siano stati monitorati dalla Regione gli interventi realizzati dagli Enti Locali attraverso la specifica attività di controllo di competenza regionale.